

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni anche digitali; servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva di tosap/cosap e imposta comunale sulla pubblicità per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025

CIG 899594262E

Tra le parti contraenti:

1. COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO, con sede a in Via n. (codice fiscale), rappresentato da, nato a il, che interviene ed agisce nella sua qualità di pro tempore,

in forza di quanto disposto da n. ____ di data _____;

2. Società, con sede legale
Partita Iva rappresentata da nato a il, residente in (...), via, n., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società, come da procura speciale rep. n. di data che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta;

Premesse:

- Con legge n. 160 di data 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 816 e seguenti, il legislatore ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, del cosiddetto "Canone Unico", ossia di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (appunto canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il nuovo canone - cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati") - è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge provinciale 2 del 23 marzo 2020 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19 e altre disposizioni), - “Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria”

- le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 76 del 2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché l'art. 51 de Decreto semplificazione del 30.05.2021 n. 771 il quale fissa la soglia per tali affidamenti nell'importo di €. 139.000.= per servizi e forniture;

- la Società.....risulta regolarmente iscritta al n°..... dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni – emanato a norma dell'art. 3 – comma 1 del D.M. 11 settembre 2000 – n° 289;

si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente atto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsti dall'art. 1 commi 816 - 837 della Legge 160/2019 (d'ora in avanti denominati Canone Unico Patrimoniale e Canone mercatale) e riscossione del relativo gettito.

L'affidamento in concessione comprende l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti e la gestione del servizio di accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge di Bilancio n.160 del 27.12.2019.

Resta inteso in ogni caso che il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari afferenti il “Canone Unico” e il “Canone mercatale” di cui alla Legge 160/2019, di nuova applicazione a partire dal 01/01/2021.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/01/2022 e scadenza il 31/12/2025.

2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. E' fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, alle medesime condizioni contrattuali vigenti a tale data, fino ad un massimo di 4 (quattro) anni secondo le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVI

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito nella misura non inferiore ad € 15.000,00 per ciascun anno della concessione.

2. L'aggio a favore del Concessionario è fissato al% (..... per cento) onnicomprensivo, oltre Iva di legge, sulle riscossioni lorde a titolo di Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di canone mercatale, previsto dalla Legge di Bilancio n.160 del 27.12.2019 confluite sul conto corrente aperto a tal fine per la riscossione del Canone Unico

Patrimoniale e mercatale al netto della maggiorazione di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii,

3. Ai fini di una stima del valore della concessione si riporta di seguito la media annuale delle riscossioni registrate per le entrate in oggetto nel quinquennio 2016-2019 in ordine al Canone occupazione suolo pubblico e all'imposta sulla pubblicità e sul diritto pubbliche affissioni vigenti:

ANNO 2016 € 31.329,61

ANNO 2017 € 32.062,75

ANNO 2018 € 28.338,97

ANNO 2019 € 32.217,77

TOTALE INCASSO MEDIO ANNUALE 30.987,27 =

L'importo stimato a base di affidamento è pari ad Euro 30.987,27= IVA esclusa, determinato dall'incasso medio annuale presunto, di Euro 30.987,27 moltiplicato per l'aggio posto a base di gara del 25,00% per n. 4 anni. Il valore dell'affidamento calcolato in base al disposto dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, commisurato a tutta la durata dell'affidamento, è stimato in euro 61.974,54.= comprensivo del rinnovo opzionale per ulteriori quattro anni.

ART. 4 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina e i presupposti dei Canoni oggetto del presente contratto anche in forza di norme nazionali e/o emergenziali, che comportino una variazione superiore o uguale al 10% - in aumento o in diminuzione - del gettito complessivo del Canone Unico Patrimoniale e del canone mercatale affidato in concessione, l'aggio ed il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

2. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ARTICOLO 5 - RISCOSSIONI, VERSAMENTI E RENDICONTI DELLA GESTIONE

1. Salvo diversa disposizione legislativa, tutte le entrate derivanti dall'attività di riscossione e accertamento, anche coattiva dei servizi in oggetto, dovranno affluire sul conto corrente all'uopo attivato dal Comune per il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, previsti dalla Legge di Bilancio n.160 del 27.12.2019.

Il Comune consegnerà al referente del Concessionario le credenziali di accesso al suddetto conto corrente con la sola funzione di consultazione al fine di consentire il controllo on-line dei movimenti e la formazione dei rendiconti periodici.

2. Il concessionario dovrà adeguare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale, le modalità di riscossione e accertamento alle disposizioni normative in materia vigenti tempo per tempo.

3. Il Concessionario deve trasmettere all'Ufficio Tributi Comunale il rendiconto mensile dei versamenti effettuati per la gestione delle entrate in oggetto, con distinta indicazione dell'aggio, come da capitolato d'onori.

5. L'aggio sarà corrisposto trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contabile e controllo sulla base dei rendiconti mensili.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone, agli animali o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

2. Il Concessionario, all'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa per tutta la durata della concessione (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un congruo massimale. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili a terzi. La polizza dovrà garantire anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un congruo massimale. La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune di Tuoro sul Trasimeno per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune di Tuoro sul Trasimeno dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi" per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.

3. Il Concessionario nelle vesti del Legale Rappresentante, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, assume la completa responsabilità del servizio.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio.

5. Il Concessionario per tutta la durata della concessione ha l'obbligo di predisporre e mantenere nel Comune di Tuoro sul Trasimeno un recapito che funge anche da sportello per il ricevimento dell'utenza.

6. Il Concessionario deve conservare presso la propria sede o filiale tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio. Tale documentazione deve essere a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione.

7. Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge. La stessa dovrà svolgere le funzioni di Funzionario Responsabile d'imposta (canone) ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993.

8. La designazione del responsabile di cui al comma 10, deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

9. Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il Concessionario dovrà:

a. gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per quanto riguarda l'assegnazione degli spazi affissionali e l'utilizzo degli spazi pubblicitari e gli spazi pubblici occupati, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici.

b. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte.

c. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione.

d. consentire gli accessi al personale dell'Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione. A tal scopo il Concessionario fornisce al Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione delle entrate gestite in concessione oggetto del presente contratto.

e. curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.

f. revisionare ed effettuare, a proprie spese, ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati e di proprietà dell'Ente.

g. il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo dei competenti uffici comunali.

10. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

12. Entro 90 (novanta) giorni dallo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario è tenuto a:

a. restituire all'Amministrazione Comunale la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi detenuti dal Concessionario e relativi ai servizi e alle attività affidati.

b. fornire all'Amministrazione Comunale le informazioni e i dati trattati informaticamente, in un valido supporto di scambio editabile.

ARTICOLO 8 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile compatibilmente con le esigenze di servizio e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone l'Amministrazione Comunale.

2. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

3. Il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, ad effettuare tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

4. Nessun manifesto potrà essere esposto direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario. Le affissioni verranno esposte fatto salvo il versamento anticipato dei diritti dovuti.

5. Il concessionario si obbliga a organizzare tutti i giorni della settimana, sabato domenica e festivi compresi, il ritiro e l'esposizione in giornata dei manifesti da lutto urgenti.

6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive procedendo tempestivamente alla rimozione o alla copertura dei manifesti, fatte salve le autorizzazioni dell'Ente.

7. Il Concessionario deve dotarsi di tutti gli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

1. A norma dell' art. 63, del D. Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione comunale potrà richiedere all'impresa aggiudicataria, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto della presente concessione, prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi che si rendessero necessari a seguito di sopravvenute modifiche normative, ai soli fini del conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

ARTICOLO 10 - SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze, il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, a tutti i contribuenti, un invito o preavviso di scadenza per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto nonché le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato pagamento.

Tale avviso deve indicare inoltre l'ubicazione degli uffici del Concessionario, il numero di telefono e indirizzo di posta elettronica e ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente, dovranno anche essere specificate le forme di pagamento a disposizione dei contribuenti.

2. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale.

3. Il Concessionario dovrà attivare tutte le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione Comunale vorrà mettere a disposizione dei contribuenti ammesse dal sistema PagoPA.

ARTICOLO 11 - PERSONALE

1. Il Concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione Comunale.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

4. Il personale deve essere adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dei servizi affidati, nonché quantitativamente sufficiente a garantire la gestione dell'insieme delle attività di front office, di back office e di call center.

5. Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento con il nome della Ditta e le generalità personali e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

6. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi avrà comunque la facoltà di chiedere la sostituzione di personale quando ne ricorrano comprovati e gravi motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedano. Gli anzidetti gravi motivi dovranno essere formalmente notificati dall'Amministrazione Comunale al Concessionario, il quale dopo aver esperito una specifica indagine interna, entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta sopra indicata notifica, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le decisioni che intende o non intende adottare.

7. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per colpa del personale addetto al servizio e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile che penale.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato subappaltare a terzi la gestione dei servizi oggetto del Contratto, tranne per quanto concerne le attività di:

- a) attacchinaggio;
- b) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti per pubbliche affissioni;
- c) attività di emissione, stampa e spedizione avvisi di pagamento;
- d) gestione del contenzioso in ogni stato di giudizio;

2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma, deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

3. Il Comune non effettuerà pagamenti diretti agli eventuali subaffidatari del concessionario.

4. Non è ammessa la cessione del contratto.

ARTICOLO 13 - DECADENZA – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):

- cancellazione del Concessionario dall'albo dei gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 stabilito con D.M. 11.09.2000, n. 289;
 - dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario e salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
 - abbandono del servizio da parte del Concessionario;
 - cessione a terzi, da parte del Concessionario, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del Comune;
 - ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della concessione;
 - mancato versamento al personale del Concessionario delle retribuzioni e/o contributi previdenziali e/o assicurativi.
2. Il Concessionario incorre inoltre nella decadenza della presente concessione al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 13 del D.M. 11.09.2000 n. 289.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.
4. Sono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità:
- continue irregolarità, continui disservizi o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
 - mancata ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
 - mancata attivazione ed operatività del recapito e della sede operativa così come previsto nell'art. 7 comma 5 del capitolato;
 - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza, ai sensi della normativa vigente;
5. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata per l'intero importo dall'Amministrazione Comunale.
6. La decadenza e la risoluzione anticipata della concessione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ed indennizzo.

ARTICOLO 14 - RECESSO

1. Per motivi di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento.
2. Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi dei Canoni dati in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto senza obbligo di preavviso e senza alcuna conseguenza economica né per il Comune né per il Concessionario. In tale circostanza il Concessionario dovrà restituire tutte le

banche dati possedute e la documentazione cartacea e su supporto informatico, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, o entro il diverso termine concordato tra le parti.

3. In alternativa al recesso di cui al precedente secondo comma, ove possibile, resta salva la facoltà delle parti di perfezionare un nuovo accordo per la continuazione della Concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove disposizioni, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull'entità degli importi da riscuotere. A tal fine a norma dell'art. 63 e 125 del D.lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società concessionaria di svolgere prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

1. Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto/scrittura privata è quello di Perugia.

ARTICOLO 16 - RICORSI

1. Fermo restando la procedura vigente in ordine al contenzioso avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario.

ARTICOLO 17 – SOTTOSCRIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il concessionario in applicazione dell'art. 1 comma 87 della Legge n° 549/1995 può sottoscrivere gli avvisi di accertamento, in sostituzione della firma autografa, indicando a stampa il nominativo del responsabile del tributo, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

ARTICOLO 18 – PRIVACY, SEGRETO D'UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI

1. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

2. L'affidatario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di Copia informatica per consultazione riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al Reg. UE 679/2016 (GDPR), le procedure e gli strumenti più idonei a proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico.

3. Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e GDPR – Regolamento UE 2016/679. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.lgs. 112/1999.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti dichiarano di essere reciprocamente informate sul trattamento dei propri dati personali, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, di cui al Reg. EU n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. Ciascuna parte è stata preventivamente informata dall'altra circa le finalità e le modalità del trattamento, la

natura obbligatoria del conferimento dei dati al fine di concludere ed eseguire il presente contratto, i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati, l'ambito di comunicazione a terzi dei dati medesimi e l'esercizio dei diritti di cui alla richiamata normativa.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 1, lettera b, della Tariffa parte seconda, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Tuoro sul Trasimeno ed al Commissariato del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il codice CIG riferito al presente affidamento è il seguente: 899594262E

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. L'impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna – ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di, approvato con deliberazione della Giunta Comunale e richiamato dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Tuoro sul Trasimeno – ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso;
2. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. Il contraente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Tuoro sul Trasimeno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ARTICOLO 22 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Soc....., in possesso delle certificazioni ISO valida fino al, e ISO n..... valida fino al, ha prestato la cauzione definitiva di Euro mediante fideiussione bancaria n. emessa in data da

....., nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e con le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Decreto medesimo. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e l'appaltatore dovrà ricostituirla o reintegrarla nel termine che le verrà indicato, a pena di decadenza.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.

La presente scrittura privata, letta ed approvata, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

per il Comune di Tuoro sul Trasimeno

per la Soc.

.....
